

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 08/06/2023, n. 16169

Addebito separazione, onere di provare la condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, in capo al richiedente

Grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà . Nella specie, si è conseguentemente osservato che i fatti idonei ad escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovevano essere allegati e provati dalla parte che resisteva alla domanda di addebito della separazione, mentre il ricorrente, si era limitato ad affermare la preesistenza della crisi matrimoniale alla nascita della relazione extraconiugale, ma non aveva fornito alcun supporto probatorio a questo riguardo.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2023